



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 6
Del 18/07/2024

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA CIPPO, "DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO" DA ISTITUIRE IN CASO DI NECESSITÀ NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE NONCHÉ MERCOLEDÌ 14 AGOSTO E GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2024: CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI PER I VEICOLI STRADALI. -

IL SINDACO

RUGGERI MIRCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1
61021 Carpegna

☎ 0722 727065
☎ 0722 727007
www.carpegna.it

POLIZIA LOCALE
Tel. 0722727065

poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it

comune.carpegna@emarche.it



Oggetto: Regolamentazione della viabilità stradale in Via Cippo, “divieto di transito temporaneo” da istituire in caso di necessità nelle giornate di sabato e domenica nei mesi di luglio, agosto, settembre nonché mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto 2024: CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI PER I VEICOLI STRADALI. -

IL SINDACO

Premesso che nei mesi estivi e soprattutto in agosto nel Comune di Carpegna è previsto un notevole afflusso turistico con conseguente aumento della popolazione, soprattutto nei luoghi di maggior richiamo di valenza naturalistica-ambientale;

Atteso che la presenza di turisti e villeggianti locali ha come conseguenza l'aumento del traffico veicolare i cui effetti specialmente in alcune strade comunali, impongono misure adeguate di tutela della sicurezza stradale soprattutto dell'utenza debole (ciclisti e pedoni) con particolare riguardo alle aree di interesse naturalistico-ambientale, con le loro caratteristiche ecologiche maggiormente esposte come la località “Cippo”;

Preso atto che il sito del Cippo di Carpegna dispone attualmente di un numero di parcheggi non trascurabili in relazione alla morfologia dell'area, ma l'attrattività dei luoghi, anche per la contiguità/continuità del tracciato stradale con quello di sentieri del Monte Carpegna, fa sì che il luogo sia raggiunto giornalmente nei periodi turistici da un numero rilevante di visitatori, con velocipedi ed a piedi, ma molto spesso con veicoli a motore; Ciò comporta notevoli disagi alla circolazione, in quanto le autovetture vengono lasciate in sosta irregolare spesso a margine della strada, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli sulla parte residua, se non impedendolo. La situazione risulta accentuata nelle giornate di festivi e prefestivi.

Tale comportamento incauto seppur controllato dagli Organi competenti preclude non solo la sicurezza stradale ma anche l'incolumità pubblica, la strada di montagna sopracitata ha delle caratteristiche strutturali e morfologiche particolari, pertanto al fine di evitare incidenti e situazioni di pericolo l'Amministrazione vuole regolamentare la viabilità tramite il presente provvedimento;

Richiamate inoltre le giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi e le temperature che ci attendono;

Valutata pertanto la situazione e le conseguenti criticità l'Amministrazione Comunale di concerto con la Polizia Locale e il Responsabile della Protezione Civile - Gruppo Volontari di Carpegna ha concordato di dare una risposta al grave problema dell'enorme numero di veicoli che nei fine settimana estivi “intasano” Via Cippo, predisponendo nei fine settimana dei mesi di luglio, agosto e settembre l'istituzione temporanea del divieto di transito;

Precisato che l'importanza di tale soluzione è il valore ambientale di questa iniziativa, che andrà a tutelare il territorio ed il benessere dei fruitori residenti, turisti ed escursionisti, obiettivo forte di questa Amministrazione;

Ritenuto di dover attuare il predetto dispositivo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la circolazione stradale, nonché di contenere gli effetti negativi determinati dai numerosi veicoli circolanti;

Richiamata la nota della Regione Marche – Protezione Civile, pervenuta ed acquisita al prot. generale con n. 3013 del 19.06.2024 avente ad oggetto: Antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Adozione Piano AIB”;

Valutata la nota della locale Stazione dei Carabinieri Forestali, pervenuta ed acquisita al prot. generale con n. 3652 del 18.07.2024 avente ad oggetto: “Foresta demaniale del Monte Carpegna – Località Cippo – segnalazione pericolosità per incendi boschivi e di interfaccia – mancata presenza di personale AIB”;

Ritenuto di dover attuare il predetto dispositivo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la regolare circolazione stradale, nonché di contenere i rischi determinati dai numerosi veicoli circolanti in presenza dell'allerta “rossa” - incendi boschivi -, dato le condizioni climatiche del periodo e le condizioni della vegetazione presente nel sito del “Cippo”;

Visto il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visti gli articoli 3, c. 1° n. 2, 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada-;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra visto e considerato:

ORDINA

l’istituzione temporanea del **DIVIETO DI TRANSITO** di tutte le categorie di veicoli eccetto i velocipedi in **Via Cippo** (nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Cippo (inizio salita) e strada del monte (area campeggio) nelle seguenti giornate dei mesi di luglio, agosto, settembre 2024:

- sabati 20-27 luglio, 03-10-17-24-31 agosto, 07-14 settembre 2024;
- domeniche 21-28 luglio, 04-11-18-25 agosto, 01-08-15 settembre 2024;

ed inoltre mercoledì 14 agosto 2024 e giovedì 15 agosto 2024.-

La regolamentazione della viabilità come stabilita dalla presente ordinanza, sarà attivata a discrezione del personale autorizzato della Protezione Civile di Carpegna e/o anche dagli organi della Polizia Locale o di altro personale autorizzato (altre Forze di Polizia), in considerazione della mole di traffico o per motivi di pubblica sicurezza.

Tale disposizione, qualora la situazione della circolazione stradale lo richieda, potrà essere attivata anche in altri giorni non calendarizzati dal presente provvedimento.

In deroga al presente provvedimento è consentita la circolazione dei veicoli comunali in servizio di pubblica utilità, di quelli delle Forze di Polizia e dell’Ordine, dei servizi di emergenza e di soccorso, nonché ai veicoli al servizio di persone munite di apposito contrassegno invalidi, ai titolari/gestori di attività economiche ed ai clienti prenotati al campeggio muniti di idonea documentazione.

All’Ufficio Tecnico LL.PP. di Carpegna è demandato il compito dell’apposizione e rimozione della relativa segnaletica stradale compresa l’indicazione dei percorsi alternativi.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 37/3 C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92 è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Amministrazione Comunale.

Carpegna lì, 18.07.2024

IL SINDACO
Mirco RUGGERI

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).